

COMUNE DI CRESCENTINO
PROVINCIA DI VERCELLI

Regolamento

per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, per prestazioni d'opera intellettuale ad esperti di comprovata esperienza

Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 13 del 06/03/2009
Modificato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 64 del 29/05/2009

Indice

Art. 1 – Oggetto, finalità, ambito applicativo	pag. 3
Art. 2 – Presupposti di legittimità per il conferimento di incarichi	pag. 3
Art. 3 – Limiti di spesa	pag. 4
Art. 4 – Condizioni per il conferimento di incarichi	pag. 4
Art. 5 – Materie escluse dalla disciplina	pag. 4
Art. 6 – Individuazione del fabbisogno	pag. 5
Art. 7 – Selezione degli esperti mediante procedure comparative	pag. 5
Art. 8 – Modalità e criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative	pag. 5
Art. 9 – Conferimento di incarichi professionali senza esperimento di procedura comparativa	pag. 6
Art. 10 – Disciplinare di incarico	pag. 6
Art. 11 – Regime particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa	pag. 7
Art. 12 – Pubblicità ed efficacia	pag. 7
Art. 13 – Disposizioni finali	pag. 7

Articolo 1

Oggetto, finalità, ambito applicativo

1. Il presente Regolamento definisce e disciplina i criteri, i requisiti e le procedure per il conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa, ai sensi dell'art. 3, comma 56, della L. n. 244/2007, così come sostituito dall'articolo 46 comma 3 D.L. n. 112/2008, ad esperti esterni all'amministrazione comunale di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria in presenza dei presupposti di legittimità di cui al successivo articolo 2.
2. I contratti di lavoro autonomo di natura occasionale si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente; i relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del codice civile e generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di un'attività circoscritta e tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorché prolungata nel tempo e sono finalizzate a sostenere e migliorare i processi decisionali, organizzativi ed erogativi dell'Ente.

Gli incarichi di lavoro autonomo occasionale si articolano secondo le seguenti tipologie:

- a) incarichi di studio, afferenti a specifiche indagini, esami ed analisi su un oggetto o un particolare problema d'interesse dell'Ente, con la finalità di produrre un risultato che diverrà proprietà dell'Ente e sarà da questo utilizzato; il requisito essenziale è la predisposizione di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
 - b) incarichi di ricerca, riguardanti lo svolgimento di attività di speculazione e di approfondimento relative a determinate materie e la prospettazione dei relativi risultati e soluzioni, i quali presuppongono la preventiva definizione di specifici programmi da parte dell'Ente;
 - c) consulenze, consistenti nell'acquisizione, tramite prestazioni professionali, di pareri, valutazioni, espressioni di giudizio su una o più specifiche questioni proposte dall'Ente.
3. I contratti di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa, si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese nell'ambito di rapporti di collaborazione di carattere sistematico e non occasionale, che si estrinsecano in prestazioni d'opera intellettuale rese con continuità e sotto il coordinamento del committente, ma senza vincolo di subordinazione, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del codice civile, nonché dell'art. 409 del codice di procedura civile.
 4. Il contratto d'opera disciplina la decorrenza, il termine per il conseguimento della prestazione, l'oggetto della prestazione, i rapporti tra Committente e Contraente ed il compenso pattuito.

5. Il contratto d'opera è espletato senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del Committente. Tali contratti non comportano obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né l'inserimento nella struttura organizzativa del Committente e possono essere svolti, nei limiti concordati, anche nella sede del Committente.

Articolo 2

Presupposti di legittimità per il conferimento di incarichi

1. Gli incarichi di cui al precedente art. 1 possono essere conferiti solo in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
 - a. l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze istituzionali attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione;
 - b. deve essere preliminarmente accertata l'inesistenza, all'interno della propria organizzazione, delle strutture e delle figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico;
 - c. la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
 - d. devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
2. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria di cui all'art. 1, in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
3. Ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come sostituito dall'art. 46, comma 2, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, i contratti di collaborazione autonoma, come definiti dal precedente art. 1, possono essere stipulati solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dall'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
4. Ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come sostituito dall'art. 46, comma 3, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, il presente articolo si applica a tutte le tipologie di incarichi come definiti dal precedente art. 1.
5. Ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'art. 46, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, il ricorso a contratto di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente ovvero per il responsabile del servizio che ha stipulato il contratto.

Articolo 3

Limiti di spesa

1. Il limite massimo di spesa annua per l'affidamento degli incarichi di cui al presente titolo, è fissato nel bilancio preventivo (art. 3, comma 56 della legge 24.12.2007, n. 244, come sostituito dall'art. 46, c. 3, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112).

Articolo 4

Condizioni per il conferimento degli incarichi

1. Per il conferimento degli incarichi come definiti dal precedente art. 1 dovranno essere osservati:
 - a) I presupposti di legittimità di cui all'art. 2 ed i limiti di spesa di cui al precedente art. 3;
 - b) Il rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

Articolo 5

Materie escluse dalla disciplina

1. In relazione alla deliberazione della Corte dei Conti – Sezione delle autonomie 14 marzo 2008, n. 6/AUT/2008, le disposizioni del presente regolamento non trovano applicazione per l'appalto di lavori o di beni o di servizi, di cui al D.Lgs. n. 163/2006 (**Codice dei contratti pubblici**) e successive modificazioni. In particolare, sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento:
 - a) le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge;
 - b) la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'amministrazione;
 - c) gli appalti e le "esternalizzazioni" di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione.

Articolo 6

Individuazione del fabbisogno

1. I Responsabili dei Servizi, nel verificare la presenza dei presupposti di legittimità previsti dal precedente art. 2, comma 1, in particolare, accertano che l'oggetto della prestazione corrisponde alle competenze istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio Comunale, ed è coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione stessa.
2. Gli incarichi possono essere conferiti solo all'esito negativo della verifica condotta dal Responsabile del Servizio allo scopo di accertare l'inesistenza,

sotto il profilo qualitativo o quantitativo, all'interno della propria organizzazione, delle strutture e delle figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico.

3. Successivamente il Responsabile del Servizio verifica la rispondenza della tipologia di professionalità richiesta, tenuto conto dei requisiti di elevata professionalità stabiliti dalla legge, e determina durata, luogo, oggetto e compenso per la collaborazione, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e del prezzo di mercato.
4. Il Responsabile del Servizio verifica, inoltre, la compatibilità della spesa prevista con i limiti di spesa vigenti.

Articolo 7

Selezione degli esperti mediante procedure comparative

1. Gli incarichi sono conferiti tramite procedure di selezione con comparazione dei curricula professionali degli esperti esterni e dei relativi compensi richiesti, nonché, ove ritenuto opportuno, successivo colloquio con i candidati. I curricula, richiesti attraverso apposito avviso o lettera d'invito, devono contenere la specificazione dei titoli, dei requisiti professionali e delle esperienze richiesti, attinenti e congruenti rispetto alle attività relative ai progetti o ai programmi da realizzare.

Articolo 8

Modalità e criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative

1. Il Responsabile del Servizio competente procede alla selezione dei candidati partecipanti, valutando in termini comparativi i titoli, i requisiti professionali, le esperienze, il compenso richiesto, illustrati dai singoli candidati secondo le indicazioni dell'avviso o della lettera d'invito, avuto riguardo alla congruenza dei medesimi titoli con le esigenze e le finalità istituzionali che si intendono perseguire con l'incarico.
2. All'esito della valutazione è stipulata una graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente dei punti attribuiti a ciascun partecipante alla selezione, approvata con atto motivato del Responsabile competente.
3. Il candidato risultato vincitore è invitato alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa.

Articolo 9

Conferimento di incarichi professionali senza esperimento di procedura comparativa

1. in deroga a quanto previsto dagli articoli precedenti, il Responsabile competente può conferire gli incarichi in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, quando ricorra una delle seguenti situazioni:

- a) quando non abbiano avuto esito le procedure comparative di cui al precedente art. 8, a patto che non vengano modificate le condizioni previste dall'avviso di selezione o dalla lettera di invito;
 - b) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni, per cui risulta notorio che uno solo può fornirle o eseguirle con il grado di perfezione richiesto;
 - c) per incarichi il cui importo, al netto dell'IVA se dovuta, sia inferiore ad € 5.000,00.
2. Non soggiacciono all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 6 bis e 6 ter dell'art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001 i componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione. Sono esclusi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolga in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001.
 3. Possono essere altresì conferiti incarichi in via diretta, fiduciari, in connessione al funzionamento degli uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta Comunale o degli Assessori, appositamente costituiti per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.

Articolo 10

Disciplinare di incarico

1. Il Responsabile del Servizio formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per il soggetto incaricato.
2. Il compenso della collaborazione deve essere correlato alla tipologia, alla qualità e alla quantità della prestazione richiesta, in modo da perseguire il massimo risparmio e la maggiore utilità per l'Ente. Il pagamento è comunque condizionato alla effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico.

Articolo 11

Regime particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa

1. Gli incarichi possono essere conferiti con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto della disciplina del presente Regolamento, quando le prestazioni d'opera intellettuale e i risultati richiesti al collaboratore devono essere resi con continuità e sotto il coordinamento del Responsabile competente.
2. Le prestazioni sono svolte senza vincolo di subordinazione e sono assoggettate a un vincolo di coordinamento funzionale agli obiettivi/attività oggetto delle

prestazioni stesse, secondo quanto stabilito dal disciplinare di incarico e dal Responsabile competente.

3. Al collaboratore non possono essere affidati poteri gestionali autonomi né compiti di rappresentanza dell'Ente.
4. Il collaboratore non è tenuto al rispetto di un orario predeterminato, la sua attività può essere esercitata presso le sedi dell'Amministrazione, secondo le direttive impartite dal Dirigente o dal Responsabile del Servizio competente, il quale mette eventualmente a disposizione i locali, le attrezzature e gli impianti tecnici strettamente funzionali all'espletamento dell'incarico.
5. Gli eventuali obblighi di iscrizione alla gestione separata I.N.P.S. di cui alla Legge n. 335/1995 e s.m.i. sono a carico del collaboratore, mentre gli eventuali obblighi di iscrizione all'I.N.A.I.L. sono a carico dell'Amministrazione, che è tenuta a darne idonea comunicazione al collaboratore. Il collaboratore è tenuto altresì a dare idonea certificazione delle deduzioni eventualmente spettanti nonché degli altri dati ritenuti necessari.
6. I diritti e i doveri del committente e del collaboratore, le modalità di svolgimento del rapporto di collaborazione sono disciplinati dalla determinazione dirigenziale e dal disciplinare d'incarico.

Articolo 12

Pubblicità ed efficacia

1. Dell'avviso di cui all'art. 7 si dà adeguata pubblicità tramite il sito dell'Amministrazione e attraverso altri mezzi di comunicazione.
2. Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente.
3. L'efficacia dei contratti di cui al presente regolamento è subordinata agli obblighi di cui all'art. 3, comma 18, della Legge 244/2007 (pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso).

Articolo 13

Disposizioni finali

1. L'affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle precedenti disposizioni regolamentari costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
2. Copia del presente regolamento è inviata, entro 30 giorni, alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti competente per territorio, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 57 della Legge n. 244/2007.
